



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



**SPETTABILI CLIENTI
LORO INDIRIZZI**

Trento, 13/01/2025

Circolare n. 1: Finanziaria 2025 e principali novità per contribuenti ed imprese

<p>Proroga nuove aliquote IRPEF per il 2025</p>	<p>E' confermata a regime la stabilizzazione delle modifiche per gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none">• 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;• 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;• 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
<p>Novità regime forfetario</p>	<p>Solo per l'anno 2025 il limite per avvalersi del regime forfetario per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati è stato elevato da € 30.000 ad € 35.000.</p>
<p>Imposta sostitutiva plusvalenze/redditi diversi</p>	<p>L'attuale aliquota del 12,50% prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è stata aumentata al 26% per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, di azioni, titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, cessione a termine, da depositi / conti correnti, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo e strumenti finanziari.</p>
<p>Imposta sostitutiva cripto - attività</p>	<p>Aumento dal 26% al 33% dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate dall'1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. E' stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall'1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o</p>



detenzione di cripto-attività, non sono soggette all'imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026).

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziato** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.11** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima. In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal **16% al 18% dell'imposta sostitutiva** da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice

Riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2025** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.



È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione). A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione)

Le **riserve in sospensione** d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dovuta nella misura del **13%**

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.9.2025;**
- il rimanente **40% entro il 30.11.2025.**

**Estromissione immobile
imprenditore
individuale**

Riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2025:**

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2024;**
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%:**
 - nella misura del **60% entro il 30.11.2025;**
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2026.**

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

**Indicazione CIN nel
mod. redditi / 730 / CU**

È previsto l'obbligo di **indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU** il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;



	<ul style="list-style-type: none"> alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere. <p>Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell'anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.</p>								
<p>Tracciabilità spese trasferta / rappresentanza</p>	<p>A partire dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari)</p>								
<p>Fringe benefit auto</p>	<p>E' stata modificata la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km che ora varia in base al tipo di trazione del veicolo di nuova immatricolazione:</p> <table data-bbox="523 1243 1284 1388"> <thead> <tr> <th>Trazione del veicolo</th> <th>% applicabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A batteria a trazione esclusivamente elettrica</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Veicoli elettrici ibridi plug-in</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Diversa dai precedenti</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La data di decorrenza della novità va riferita sia alla data di immatricolazione sia alla data di stipula del contratto di assegnazione del veicolo. Le nuova disciplina va pertanto applicata se <u>entrambe</u> sono effettuate dall'1.1.2025.</p>	Trazione del veicolo	% applicabile	A batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%	Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%	Diversa dai precedenti	50%
Trazione del veicolo	% applicabile								
A batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%								
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%								
Diversa dai precedenti	50%								
<p>Bonus elettrodomestici</p>	<p>Viene riconosciuto, per il 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui); 								



	<ul style="list-style-type: none"> è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.
<p>Fondo garanzia mutui prima casa</p>	<p>Proroga al 31.12.2027 del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.</p> <p>NB L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.</p>
<p>Imposta registro prima casa</p>	<p>Il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto <u>entro un anno</u> dal nuovo acquisto. Tale termine risulta prorogato di ulteriori 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni). Se entro detto termine (2 anni) la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.</p>
<p>Contributo studenti fuori sede</p>	<p>Risulta istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:</p> <ul style="list-style-type: none"> iscritti a Università statali; appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000; che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio; residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.



<p>Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti</p>	<p>I neo iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.</p> <p>La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025; • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota. <p>L'agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti "de minimis".</p>
<p>Bonus nuove nascite</p>	<p>Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).</p>
<p>Welfare aziendale</p>	<p>Ai neo assunti a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000; • che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro; <p>il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.</p>



La non tassazione di tali somme trova applicazione:

- nel limite massimo di € 5.000 annui;
- per i primi 2 anni dall'assunzione;
- solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

Detrazione figli a carico

Come noto, a decorrere dall'1.3.2022, la **detrazione IRPEF** per i figli a carico di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è **riconosciuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni**, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS.

Ora, la detrazione per figli a carico:

- è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma **inferiore a 30 anni**, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92;
- **non** spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all'estero.

Fringe benefit dipendenti

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, è confermato che per il **2025, 2026 e 2027** non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € **1.000**:


- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **umentato a € 2.000** per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati /



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Proroga maxi deduzione nuovi dipendenti

È confermata la **proroga**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Detassazione mance settore ricettivo / ristorazione

Le c.d. "**mance**", delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/91:

- costituiscono redditi di lavoro dipendente;
- sono assoggettate ad un'imposta **sostitutiva pari al 5%**, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d'imposta.
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

NB Le predette disposizioni sono applicabili soltanto nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 75.000.



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



<p>Obbligo PEC per amministratori</p>	<p>L'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.</p>
<p>Recupero del patrimonio edilizio</p>	<p>La detrazione, determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel 2025 è riconosciuta nella misura del: 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;• 36% negli altri casi;• nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure: 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;• 30% negli altri casi. <p>Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".</p> <p>In sede di approvazione è stata introdotta l'esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p>
<p>Risparmio / riqualificazione energetica</p>	<p>Per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel 2025 è riconosciuta nella misura del: 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;• 36% negli altri casi;



- nel **2026 e 2027** è riconosciuta nelle seguenti misure: **36%** per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- **30%** negli altri casi.

Dalla nuova formulazione della norma risulta che **non** possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".

In sede di approvazione è stata introdotta l'**esclusione** dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.


Riduzione rischio sismico

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche ("diverse" dal Superbonus) nonché per il c.d. "Sisma bonus acquisti", è confermato che, **per tutte le tipologie** di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la **spesa massima agevolabile di € 96.000**:

- nel **2025** è riconosciuta nella misura del: **50%** per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- **36%** negli altri casi;
- nel **2026 e 2027** è riconosciuta nelle seguenti misure: **36%** per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- **30%** negli altri casi.

Dalla nuova formulazione della norma risulta che **non** possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".

In merito si rammenta inoltre che l'art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, **per le spese sostenute dal 2024** per interventi con "Sismabonus", la detrazione va ripartita **in 10 quote annuali** (anziché 5).



<p>Bonus mobili</p>	<p>Con riferimento al c.d. “bonus arredo” di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50%; • nel limite massimo di spesa di € 5.000; <p>ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.</p>
<p>Bonus verde</p>	<p>Per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili, era prevista la detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. La Finanziaria 2022 ha prorogato tale detrazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024.</p> <p>Tale detrazione dall’1.1.2025 <u>non</u> è più fruibile.</p>
<p>Limite massimo spese detraibili dal 2025</p>	<p>Per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.</p> <p>Si evidenzia che le rate relative alle spese in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono escluse dal predetto nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024; • concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025. <p>È confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; • le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;



	<ul style="list-style-type: none"> • le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015; • gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024; • i premi di assicurazione relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo; • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
<p>Detrazione spese di istruzione</p>	<p>È stato previsto l'aumento da € 800 a € 1.000 dell'importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.</p>
<p>Credito 4.0 per beni immateriali</p>	<p>Abrogato per il 2025 il credito per investimenti in beni <u>immateriali</u> 4.0 ex art. 1 comma 1058-ter della L. 178/2020, con anticipazione al 31 dicembre 2024 della relativa scadenza</p>
<p>Credito imposta 4.0 per beni materiali</p>	<p>È stato introdotto un limite massimo di spesa, ed i fondi sono ora contingentati. Per l'assegnazione dell'agevolazione rileva ora <u>l'ordine cronologico</u> delle comunicazioni e prenotazioni al Mimit. Il predetto limite di spesa <u>non opera</u> in relazione agli investimenti per i quali al 31/12/2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
<p>Credito imposta 5.0</p>	<p>E' stata prevista una riduzione degli scaglioni d'investimento (da 3 a 2) ed è stata introdotta un'aliquota unica per investimenti fino a € 10.000.000 con un'agevolazione paria al 35%, 40% e 45% a seconda della riduzione dei consumi energetici.</p>



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



La **riduzione dei consumi**, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili "a uno scenario controfattuale". Resta ferma la **non cumulabilità**, relativamente ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "**Industria 4.0**".

Cordiali saluti
Opera Stp Srl